

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge
europea 2015 (2228)**

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

CANDIANI, MOLINARI

Sopprimere l'articolo.

1.200

AMIDEI, BERTACCO, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Sopprimere l'articolo.

1.2

FATTORI, DONNO, CIOFFI, BLUNDO

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, dopo le parole: «leggibile e indelebile», aggiungere le seguenti: «e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita».

1.3

CANDIANI

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

1.4

DONNO, FATTORI, CIOFFI, BLUNDO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.5

DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA, CANDIANI, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, apportare le seguenti
modificazioni:*

dopo le parole: «condizioni di conservazione», inserire le seguenti:
«non superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento,»;

*aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il produttore può indicare
un termine minimo di conservazione superiore a quanto disposto dal pre-
sente comma esclusivamente qualora adottati specifici accorgimenti nei pro-
cessi di produzione e imbottigliamento, regolamentati con decreto del Mi-
nistro delle politiche agricole alimentari e forestali, rivolti alla conserva-
zione organolettica degli oli di oliva vergini oltre tale termine».*

1.6

DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA, CANDIANI, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, dopo le parole: «condi-
zioni di conservazione», inserire le seguenti: «, non superiore a diciotto
mesi dalla data di imbottigliamento,».*

1.7

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, PICCOLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale termine non può comunque essere superiore a 18 mesi dalla data di imbottigliamento che va anch'essa indicata in etichetta».

1.201 (già 1.9/1)

DE PETRIS, CAMPANELLA, URAS, MOLINARI, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente a carico di altri operatori, comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 16.000», con le seguenti: «comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 50.000».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

DONNO, FATTORI, CIOFFI, MOLINARI, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempiimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge Europea 2015»,

premessi che:

l'articolo 1 reca disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, volte a chiudere il Caso EU Pilot 4632/13/AGRI;

dare una maggiore evidenza cromatica all'indicazione di origine delle miscele degli oli d'oliva nelle etichettature costituisce un ulteriore positivo strumento per richiamare l'attenzione del consumatore su un elemento fondamentale;

insieme agli accordi bilaterali, al caso *Xylella* e al mancato impianto sanzionatorio in sede penale in caso di contraffazione, questa disposizione potrebbe costituire un ulteriore colpo al mercato dell'olio italiano, sia per i produttori che per i consumatori;

per la tutela del consumatore è quanto mai necessario aumentare le informazioni presenti in etichetta attraverso, tra l'altro, l'indicazione del periodo di stoccaggio delle merci nella grande distribuzione organizzata, dando evidenza all'imbottigliamento e all'anno di raccolta delle olive;

appare dunque necessario un profondo ripensamento delle disposizioni in materia di etichetta tura in sede nazionale e soprattutto europea;

si impegna, quindi, il Governo:

a promuovere nelle opportune sedi europee una revisione della normativa vigente in tema di etichettatura al fine di favorire una maggiore tutela del consumatore, tutelare la produzione nazionale, rafforzando le indicazioni di origine delle materie prime utilizzate nella produzione degli oli di oliva vergini immessi sul mercato nazionale.

G1.101

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, PICCOLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016»,

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge in oggetto modifica l'articolo 7 della legge 13 gennaio 2013, n. 9; recante: «Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini», con particolare riferimento all'evidenza cromatica dell'indicazione di origine delle miscele degli oli d'oliva e alla previsione di un termine minimo di conservazione degli oli d'oliva, laddove si fissa in 18 mesi dalla data di imbottigliamento il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di trattamento;

la Commissione europea ritiene indimostrata una correlazione diretta tra la qualità dell'olio e la durata di conservazione. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, è ritenuta contraria al regolamento (UE) n. 1169/2011 in quanto esso non prevede alcuna disposizione di ordine generale in merito al periodo entro il quale l'olio d'oliva conserva le sue proprietà e deve essere preferibilmente consumato, demandando agli operatori del settore alimentare la responsabilità di scegliere la data di durata minima;

la modifica apportata dal citato articolo 1, ribadisce l'obbligo di inserire in etichetta la previsione di un termine minimo di conservazione, lasciandone tuttavia l'individuazione effettiva alla responsabilità dei produttori,

impegna il Governo:

ad adottare, anche in sede europea, le opportune iniziative, volte a modificare la disposizione sulla durata di conservazione dell'olio, prevedendo, in ogni caso, una durata minima di conservazione che gli operatori del settore devono rispettare.

EMENDAMENTO

Art. 2.

2.1

CANDIANI, MOLINARI

Sopprimere l'articolo.

ORDINE DEL GIORNO

G2.100

FATTORI, DONNO, CIOFFI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempiimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge Europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 2 reca disposizioni in materia di etichetta tura del miele volte a chiudere il caso EU Pilot 7400/15/AGRI;

l'indotto da impollinazione in Italia ha un valore vicino ai due miliardi di euro e oggi è sempre più messo in pericolo da malattie e cambiamenti climatici;

tutto il comparto è, inoltre, seriamente compromesso dalle produzioni estere, tra cui vanno considerate anche quelle di paesi facenti parte dell'UE, i quali hanno spesso normative nazionali assai differenti e meno garantiste in merito alla qualità del prodotto rispetto a quella italiana;

la mancata specificazione del paese di origine che produce e confeziona, se esso fa parte della UE, apre ad alcuni pericoli: intanto quelli derivanti «da alcuni precetti di sicurezza nella produzione non previsti in tutti gli stati membri;

in secondo luogo le miscele di mieli potrebbero nascondere, nei paesi di origine anche qualora essi siano comunitari, derivati provenienti da Paesi extra UE; in ultimo (e più importante) elimina un ostacolo per le organizzazioni criminali della contraffazione che hanno messo in ginocchio il comparto nel 2015;

impegna, quindi, il Governo:

a portare avanti nelle opportune sedi europee una decisa azione al fine di assicurare effettive certezze sulla lavorazione e la provenienza dei prodotti del miele e quindi libertà di scelta ai consumatori.

EMENDAMENTI

Art. 3.

3.200 (già 3.0.1/2)

RUTA

Sopprimere l'articolo.

3.1

CANDIANI, MOLINARI

Sopprimere l'articolo.

3.3

FATTORI, DONNO, CIOFFI, BLUNDO

Sopprimere l'articolo.

3.4

DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, capoverso comma 49-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011».

ORDINI DEL GIORNO

G3.100

CANDIANI, MOLINARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»;

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge all'esame è volto a sanare una parte del Caso EU-Pilot 5938/13/SNCO relativo alla non conformità dell'articolo 4, comma 49-*bis*, della legge n. 350 del 2003, rispetto alle previsioni del Regolamento UE n. 1169/2011 in merito alla fornitura di informazioni ai consumatori circa gli alimenti;

la norma italiana definisce come «Paese di origine del prodotto» il luogo di ultima trasformazione sostanziale e al con tempo il luogo di origine dell'ingrediente primario. Invece, il Regolamento UE 1169/2011 stabilisce che il «Paese di origine del prodotto» è il luogo di ultima trasformazione sostanziale, mentre l'indicazione dell'origine «dell'ingrediente primario», che può essere indicato qualora questo differisca dal luogo di origine del prodotto, non rileva ai fini doganali e di commercializzazione;

l'articolo 39 del Regolamento UE 1169/2011 dispone che «gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi di prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.»;

la consultazione pubblica promossa dal Ministero delle politiche agricole, a seguito dell'attuazione del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014 – che ha coinvolto 26.547 partecipanti sul sito del Mipaaf dal novembre 2014 a marzo 2015 – è servita per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Gli esiti della consultazione hanno chiarito inequivocabilmente che il 96,5 per cento dei consumatori ritiene

necessario che l'origine dei prodotti agricoli debba essere indicata in modo chiaro e leggibile nell'etichetta;

impegna il Governo:

a rendere obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario, a seguito degli esiti della consultazione pubblica ed in virtù dell'articolo 39 del regolamento UE 1169/2011, al fine di tutelare i consumatori e gli operatori della filiera in quanto è importante dare la massima trasparenza.

G3.101

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»;

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge all'esame è volto a sanare un contrasto con la Commissione europea relativamente al rispetto delle previsioni del Regolamento UE n. 1169/2011 in merito alla fornitura di informazioni ai consumatori circa gli alimenti;

la Francia sta preparando misure a livello nazionale per arrivare a un'etichettatura completa e trasparente dei prodotti e ha comunicato alla UE che intende procedere in tal senso, in attesa di una decisione dell'Unione. La stessa cosa la deve fare anche il Governo italiano in quanto siamo stati tra i promotori di questa battaglia a difesa dei produttori e dei consumatori;

la metà della spesa degli italiani è anonima per colpa della contraddittoria normativa comunitaria che obbliga a indicare la provenienza nelle etichette per la carne bovina, ma non per i prosciutti, per l'ortofrutta fresca ma non per quella trasformata, per le uova, ma non per i formaggi, per il miele ma non per il latte o per la pasta. Il risultato è che gli inganni del finto *Made in Italy* sugli scaffali riguardano un pacco di pasta su tre, due prosciutti su tre venduti come italiani, ma provenienti da maiali allevati all'estero, ma anche tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro che sono stranieri senza indicazione in etichetta come pure la metà delle mozzarelle;

la consultazione pubblica promossa dal Ministero delle Politiche Agricole – che ha coinvolto 26.547 partecipanti sul sito del Mipaaf dal novembre 2014 a marzo 2015 – ha chiarito inequivocabilmente che il 96,5 per cento sono interessati a conoscere l'origine delle materie prime dei prodotti e che sono disposti a spendere di più per avere la certezza dell'origine della provenienza del prodotto;

in un difficile momento di crisi bisogna portare sul mercato il valore aggiunto della trasparenza e della verità per combattere la concorrenza sleale e rispondere alle reali esigenze dei consumatori; il prodotto *Made in Italy* per potersi definire tale deve essere italiano dal campo allo scaffale per garantire ai consumatori finali oltre alla qualità anche la tracciabilità e la provenienza della materia prima;

impegna il Governo:

a non dare luogo alle disposizioni contenute nell'articolo 3 del disegno di legge all'esame volte a modificare la normativa italiana circa le informazioni contenute in etichetta in quanto si rischia di compromettere la piena tracciabilità dei prodotti e trovare soluzioni normative differenti a tutela del *Made in Italy* in quanto è importante la massima trasparenza per il consumatore e quello che viene dichiarato in etichetta deve corrispondere ai fatti.

G3.102

CANDIANI, MOLINARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»;

premesso che:

i luoghi in cui si consuma più facilmente la truffa ai danni del *Made in Italy* originale sono quelli della grande distribuzione organizzata (GDO). In molti punti vendita è riscontrabile una diffusa prassi, consistente nell'offerta di prodotti DOP-IGP e prodotti similari generici, spesso del tutto analoghi per aspetto, presentazione e *packaging*, inseriti in un unico contesto e mescolati fra di loro;

risulta concreto ed evidente il rischio che i consumatori meno informati, meno attenti o più vulnerabili per condizioni personali (limitazioni fisiche, età, minor grado di istruzione, minore padronanza della lingua italiana etc.) si avvicinino al banco vendita nella convinzione di acquistare il prodotto noto ma, al contrario, ne comprano uno generico;

le sigle DOP e IGP identificano un paese, una regione o località, e sono adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine;

le denominazioni di origine rappresentano la punta di diamante della produzione agroalimentare nazionale capace di trascinare l'*export* dell'intero settore;

il disciplinare di produzione per i prodotti DOP e IGP è l'insieme delle indicazioni e/o prassi operative a cui il produttore del prodotto cer-

tificato deve attenersi, ma non sempre il disciplinare di produzione contiene l'obbligo per il produttore di indicare la provenienza delle materie prime utilizzate. Il disciplinare sovente si rivolge al solo metodo di ottenimento del prodotto, quindi potrebbe accadere che un alimento denominato DOP o IGP in realtà sia fatto con materie prime di provenienza estera e che quindi poco o nulla hanno a che fare con il territorio verso il quale questo è riconducibile;

impegna il Governo:

a valutare di rendere obbligatoria nel disciplinare di produzione l'indicazione della provenienza della materia prima con la quale è fatto il prodotto, al fine di tutelare realmente il *made in Italy*, e il legame indissolubile con il territorio di origine anche a tutela della salute del consumatore.

G3.103

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, PICCOLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016»,

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in oggetto modifica il comma 49-*bis* dell'articolo 4 della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004), che ha introdotto nell'ordinamento nazionale una definizione di «effettiva origine» per i prodotti alimentari trasformati che impone alle imprese di indicare sull'etichetta del prodotto non solo il luogo in cui è avvenuta la sua ultima trasformazione sostanziale, ma anche il luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola prevalente. Tale disposizione, inoltre, ha definito «fallace indicazione», punibile con sanzione amministrativa pecuniaria, l'uso del marchio che induce il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, senza che vi siano indicazioni precise sull'effettiva origine del suo ingrediente prevalente;

la modifica consiste nell'abrogazione implicitamente della definizione, ivi introdotta, di «effettiva origine» di un prodotto alimentare trasformato e nella limitazione della comminazione di sanzioni per «fallace indicazione» dell'origine di un prodotto ai soli casi in cui le informazioni possano effettivamente indurre in errore il consumatore;

l'intervento dovrebbe essere finalizzato a risolvere il caso EU Pilot 5938/13/SNCO, con il quale la Commissione contestava la compatibilità con il diritto dell'Unione, oltre che dell'articolo 49-*bis* della legge 350/2003, anche dell'articolo 4, comma 1 della legge 4/2011, relativa al raf-

forzamento della competitività nel settore agroalimentare, che a sua volta prescrive sistematicamente l'obbligatorietà dell'indicazione di origine,

impegna il Governo:

ad adottare, anche in sede europea, le opportune volte a tutelare il *made in Italy*, modificando tale disposizione in modo tale che il consumatore possa risalire, senza inganno, all'effettiva origine del prodotto.

EMENDAMENTI

Art. 5.

5.200

RUTA, Gianluca ROSSI, DE PETRIS, LANIECE, PUPPATO, RICCHIUTI, SOLLO, SCALIA, CALEO, PEGORER, DIRINDIN, FORNARO, FATTORI, PERRONE, CUOMO, LAI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis). L'articolo 516 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 516. (*Frode in commercio ai prodotti alimentari*). Fuori dei casi di cui all'articolo 517 c.p., chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro.";

1-ter). L'articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 517. (*Vendita di alimenti con segni mendaci*). Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro,";

1-quater) L'articolo 517-quater del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 517-quater. (*Contraffazione di alimenti a denominazione protetta*). Chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle conven-

zioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti";

1-*quinqüies*) Dopo l'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente: "Art. 517-*quater*.1. (*Agropirateria*). Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis* c.p., al fine di trarre profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quater*, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis*, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele e relative modifiche al codice penale».

5.201

RUTA, Gianluca ROSSI, DE PETRIS, RICCHIUTI, PUPPATO, CALEO, LANIECE, FORNARO, SCALIA, MUSSINI, BIGNAMI, CONTE, MASTRANGELI, SOLLO, RUVOLO, CUOMO, PANIZZA, LAI, DIRINDIN, COMPAGNONE, PEGORER, PERRONE, FATTORI, FUCSIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. È punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro, fuori dei casi di cui all'articolo 517 c.p., chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti;

è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante;

è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro, chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti;

è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro, chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis* c.p., al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui ai capoversi precedenti; oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis*, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti i compravenduti».

Art. 6.

6.200

LIUZZI, PERRONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: «sede», aggiungere la parola: «operativa»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Per "sede operativa" si intende una sede qualificabile come stabile organizzazione, così come definita all'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (cosiddetto "Testo Unico imposte sui redditi")»;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sopprimere il terzo periodo».

6.201

LIUZZI, PERRONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire la parola: «sede», con le seguenti: «stabile organizzazione»;

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», sopprimere il terzo periodo.

6.202

LIUZZI, PERRONE

Al comma 1, sostituire la parola: «sede», con le seguenti: «stabile organizzazione».

6.203

LIUZZI, PERRONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sopprimere il terzo periodo».

Art. 7.

7.200

ENDRIZZI, FATTORI, DONNO, CIOFFI, BLUNDO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. – (Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13. Caso EU Pilol5571/13/ TAXU). – 1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67, sia che siano state conseguite in case da gioco autorizzate in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo,

costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo ai imposta, senza alcuna deduzione, fatta salva l'applicazione delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove esistenti.»;

2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono premesse le seguenti parole: «Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato, previsto in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco"».

7.201

ENDRIZZI, FATTORI, DONNO, BLUNDO

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67, sia che siano state conseguite in case da gioco autorizzate in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione, fatta salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove esistenti».

2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 60, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al primo comma, sono premesse le seguenti parole: "Fatte salve le disposizioni, di cui al comma 1 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,"; *b)* il quarto comma è sostituito con il seguente: "La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato, previsto in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco"».

7.202

CANDIANI, CENTINAIO

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) e lettera *b*) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 16.

ORDINE DEL GIORNO

G7.100

ENDRIZZI, FATTORI, DONNO, CIOFFI, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»,

premessò che:

l'articolo 7 reca disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco, ai fini di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-334/13 e C-367/13 e chiudere il caso EU Pilot 5571/13/TAXU;

nella sentenza su menzionata la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha stabilito che gli articoli 52 e 56 del TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, la quale assoggetta all'imposta sul reddito le vincite da giochi d'azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri, ed esoneri invece dall'imposta suddetta redditi simili allorché provengono da case situate nel territorio nazionale di tale Stato;

nella stessa sentenza si evince che l'assoggettamento ad imposta sul reddito delle vincite conseguite in altri Stati membri UE e l'esenzione ai fini reddituali delle vincite provenienti dalle case da gioco situate nel territorio nazionale non sono strumenti idonei «a garantire in maniera coerente la realizzazione dell'obiettivo della lotta contro la ludopatia, dato che una simile esenzione può incoraggiare i consumatori a partecipare ai giochi d'azzardo, permettendo loro di beneficiare di questa esenzione»;

è necessario quindi sanare questa differenziazione di trattamento fiscale delle vincite da gioco assoggettandole tutte alla medesima disciplina e in tal senso per rafforzare il contrasto alla ludopatia è doveroso limitare le esenzioni di cui godono le vincite nel territorio nazionale;

impegna, quindi, il Governo:

a promuovere una modifica della disciplina fiscale sulle vincite da gioco in modo che sia quelle conseguite sul territorio nazionale che quelle sul territorio di altri Stati membri costituiscano reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta.

EMENDAMENTI

Art. 8.

8.200

MARINELLO

Sopprimere l'articolo.

8.201

SACCONI, MARINELLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – (Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL) – 1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, ove non comportante un passaggio di beni organizzato idoneo in quanto tale a rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda"».

Art. 12.

12.200

CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

12.201

CANDIANI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino a compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9» con le seguenti: «Il minore fino al compimento del quattordicesimo anno di età è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori o dello straniero al quale è affidato» e dopo le parole: «il requisito della convivenza» aggiungere le seguenti: «e il rinnovo dell'iscrizione».

Conseguentemente, al comma sopprimere le lettere b) e c) e sopprimere i commi 2 e 3.

12.202

CANDIANI

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «il requisito della convivenza» aggiungere le seguenti: «salvo, che l'assenza si protragga per oltre trenta giorni in un anno».

12.203

CANDIANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 28, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, dopo le parole: "Comitato medesimo" sono inserite le seguenti: "previa esibizione di idonea certificazione medica attestante la minore età"».

12.204

CANDIANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 28, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394, e successive modificazioni, dopo le parole: "Paesi di origine" sono inserite le seguenti: "che non può essere convertito dopo la maggiore età, al compimento della quale verranno avviate tempestivamente le procedure di espulsione di cui

agli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni"».

Art. 14.

14.200

CROSIO, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», aggiungere in fine, le seguenti parole: «previo deposito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da parte delle imprese di trasporto albanesi, della documentazione atte stante la regolare copertura assicurativa dei veicoli circolanti sul nostro territorio, in rispetto dei parametri fissati dalla direttiva 2005/14 in materia di tutela dei diritti delle vittime di incidente stradale;».

14.201

CROSIO, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», aggiungere in fine, il seguente periodo: «Le imprese di trasporto albanesi si impegnano a rispettare i limiti fissati dalla normativa italiana ed europea in riferimento ai tempi di guida e riposo e depositano mensilmente, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i dati di viaggio contenuti nel cronotachigrafo, l'estratto di registro o la copia dell'orario di servizio di cui al regolamento europeo n. 561/2006 e le ricevute da parte delle strutture alberghiere».

Art. 17.

17.200

CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

17.201

ZELLER, BERGER, LANIECE, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN, BATTISTA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge».

17.202

LIUZZI

Al comma 2, sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2015».

Art. 18.

18.200

SONEGO

Al comma 1, premettere le seguenti lettere:

«0a) all'articolo 155, comma 1, le parole: "non sia superiore al 50 per cento" sono sostituite dalle parole: "non sia superiore all'80 per cento". La disposizione di cui alla presente lettera diviene efficace dopo il completamento della procedura di notifica alla Commissione europea;

01a) all'articolo 157».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.201

SONEGO

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) All'articolo 155, comma 1 le parole: "non sia superiore al 50 per cento" sono sostituite dalle parole: "non sia superiore all'80 per cento"».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.202

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 157, al comma 1, dopo le parole: "esercizio sociale", sono aggiunte le seguenti: "oppure, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro *pax* adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e/o insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, sulle navi non è imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario"».

Art. 23.

23.200

CANDIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere i commi 1 e 2;*
- b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Alla tabella A, parte II-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato";

b) Alla tabella A, parte III, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al n. 21) le parole: ", esclusi i tartufi," sono soppresse;
- 2) al n. 70) le parole: "(esclusi i tartufi)" sono soppresse».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) e lettera *b*) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente».

23.201

MANASSERO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, comma 5, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole: "la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali." sono sostituite con le parole: "la Nazione di provenienza"».

23.202

MALAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, quinto comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole: "la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "la Nazione di provenienza"».

23.203

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 2, capoverso «Art. 25-quater», apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* «del 22 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «di euro 10.000»;

b) *infine, sono aggiunti i seguenti periodi:* «Superato il limite di 25.000 euro per l'anno in corso, a partire dagli anni successivi il contri-

buente deve essere titolare di partita Iva. Possono essere considerati raccoglitori occasionali solo le persone fisiche. Non sono mai considerati occasionali coloro che cedono prodotto derivante da tartufaia controllata o coltivata. L'acquirente professionale è tenuto a emettere una ricevuta indicante i dati del cedente, il numero del tesserino o eventuale esonero, il Comune di raccolta e l'eventuale esonero dalla ritenuta dichiarando di essere sotto la soglia di 10.000 euro. La ricevuta deve essere controfirmata dal cedente a pena di nullità».

23.204

CARDINALI, PEZZOPANE, Gianluca ROSSI

Al comma 2, capoverso «art. 25-quater», apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «del 22 per cento» con le parole: «di euro 10.000» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Superato il limite di euro 25.000, il contribuente è tenuto per l'anno successivo a munirsi di partita IVA. Possono essere considerati raccoglitori occasionali solo le persone fisiche. Non sono mai considerati occasionali coloro che cedono il prodotto derivante da tartufaia controllata o coltivata.»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «1-bis. L'acquirente professionale è tenuto ad emettere una ricevuta indicante i dati del cedente, il Comune di raccolta e l'eventuale esonero dalla ritenuta ai sensi del comma 1. La ricevuta deve essere controfirmata dal cedente a pena di nullità».

23.205

MANCUSO

Al comma 2, capoverso «Art. 25-quater» apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, le parole: «del 22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 10.000,00».

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'acquirente professionale è tenuto ad emettere una ricevuta indicante i dati del cedente, il numero del tesserino o l'eventuale esonero, il Comune di raccolta e l'eventuale esonero dalla ritenuta dichiarando di essere sotto la soglia di euro 10.000,00. La ricevuta deve essere controfirmata dal cedente a pena di nullità».

23.206

MALAN, MANASSERO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alla tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 15) sono soppresse le seguenti parole: "esclusi i"».

Art. 24.

24.200

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "reddito imponibile" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro *pax* adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e/o insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, è attribuito a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.

3. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "Registro Internazionale di cui all'articolo 1" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro *pax* adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e/o insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento dei contributi di cui in seguito, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario" e dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti: "in ogni caso"».

24.201

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per la salvaguardia della competitività della flotta nazionale e della occupazione della gente di mare, potrà essere esclusa l'applicabilità del comma 1-bis a specifiche tipologie navali e/o a specifiche tipologie di traffico"».

24.202

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, potrà essere esclusa l'applicabilità del comma 1-bis a specifiche tipologie navali e/o a specifiche tipologie di traffico».

Art. 26.

26.200

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Sopprimere l'articolo.

26.201

VACCARI, CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

26.202

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (*Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI*) – 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento.»;

b) all'articolo 18, comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1-bis"».

26.203

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 sopprimere le parole: "in via esclusiva"».

26.204

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Al comma 1, capoverso «12-bis», sostituire le parole: «La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento.» con le seguenti: «La fauna selvatica stanziale abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 al momento del recupero, quella migratoria ad eccezione della beccaccia a fine giornata di caccia.»

26.205

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Al comma 1, capoverso «12-bis.», sostituire le parole: «e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento», con le seguenti: «e gli scolopacidi abbattuti

devono essere annotati sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'incarnieramento».

26.206

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Al comma 1 capoverso «12-bis.», sopprimere le parole: «e migratoria».

26.207

DE PETRIS, GRANAIOLA, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1 sostituire le parole: «subito dopo l'abbattimento», con le seguenti: «indicando ogni singolo capo abbattuto, la specie di appartenenza e l'orario di abbattimento».

26.208

FATTORI, MORONESE, DONNO, BLUNDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 221, l'articolo 57 è abrogato. 1-ter. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 363 è abrogato».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «EU Pilot 6955/14/ENVI», aggiungere le seguenti: «Disposizioni relative alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. EU Pilot 6730/14/ENVI».

26.209

NUGNES, MORONESE, DONNO, FATTORI, CIOFFI, BLUNDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I pareri sui calendari regionali venatori resi dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157, sono vincolanti».

26.210

NUGNES, MORONESE, FATTORI, DONNO, CIOFFI, BLUNDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: "31 gennaio" con le seguenti: "20 gennaio"».

ORDINI DEL GIORNO

G26.100

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»;

premesso che:

l'articolo 26 modifica l'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

il Governo italiano in data 15 gennaio 2016 ha applicato l'uso del potere sostitutivo disponendo la chiusura anticipata dei calendari venatori delle Regioni Lombardia, Toscana, Umbria, Calabria Puglia, Marche e Liguria;

tale decisione è stata giustificata dal Governo come soluzione al fine di scongiurare una chiusura negativa della procedura EU-Pilot n. 6955/2014 quando più semplicemente allo Stato italiano viene chiesto di giustificare le motivazioni per la chiusura al 31 gennaio del prelievo venatorio a tre specie cacciabili, quali Beccaccia, Tordo Bottaccio e Cesena, che secondo i Key Concepts per, l'Italia dovrebbe prevedere la possibilità di cacciarle fino alla seconda decade di gennaio;

gli articoli 2, 7, 3 e 2, 7, 10 della Guida Europea alla Disciplina della Caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CE (oggi 147/2009/CE), esplicitamente prevedono che le regioni degli Stati membri possano discostarsi dal dato Key Concepts nazionale, quando in possesso di dati scientifici che dimostrino una differenza nei tempi di migrazione delle specie cacciabili;

la recente sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. II, n. 105/2016, ha accolto il ricorso proposto dalla Regione Liguria avverso la deliberazione del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2016 affermando che la pendenza della procedura EU-Pilot non integra l'accertamento del mancato rispetto del diritto europeo, con la conseguente insussistenza dei presupposti per l'attivazione dei poteri sostitutivi del Governo ed in particolare, non sussiste il requisito dell'«assoluta urgenza» che possa giustificare l'intervento statale;

nel merito la stessa sentenza afferma che la disciplina europea consente espressamente alle Regioni «di fissare date delle stagioni di caccia differenziate rispetto al dato Key Concepts nazionale di talune specie,

quando queste Regioni siano in possesso di dati scientifici a supporto che attestino una differenza nell'inizio della migrazione pre-nuziale»;

lo stesso ufficio legislativo del MATTM, con propria nota prot. n. 1347/GAB del 23 gennaio 2015, ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione di risposta alla commissione ambiente dell'Unione europea riguardante la procedura EU PILOT 6955/ENVI/14 dove riconosce che il documento Key Concepts, che riporta le date di dipendenza e di avvio della migrazione prenuziale nei diversi Paesi, presenta delle «incongruenze» difficili da spiegare nel confronto fra Paesi confinanti;

situazione questa che si ritiene debba essere risolta per evitare disparità di trattamento fra cittadini europei; si tratta infatti delle stesse popolazioni di specie migratrici (beccaccia, tordo bottaccio e cesena) che si diffondono uniformemente in Spagna, Francia mediterranea e Italia per lo svernamento e che da qui nella seconda decade di febbraio partono per fare ritorno ai luoghi di nidificazione (inizio della migrazione prenuziale);

è evidente la difforme applicazione della direttiva 2009/147/CE fra Spagna Grecia, Francia, Malta, Portogallo e Italia che determina disparità di trattamento fra cittadini europei; giacché la chiusura anticipata della caccia in Italia al 20 gennaio rispetto alla consentita».

G26.101

CATTANEO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n.2228-A, recante, «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea — Legge europea 2015»,

premessso e considerato che:

la disciplina in materia di protezione degli animali a fini scientifici è stata per lungo tempo regolata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 recante «Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati fini sperimentali o ad altri fini scientifici», nonché dall'articolo 1 della legge 12 giugno 1931, n. 924 recante norme di modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali a sangue caldo (mammiferi ed uccelli), e successive modificazioni;

l'Unione europea è intervenuta nuovamente sul tema della protezione degli animali utilizzati a fini scientifici con la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010;

in tale direttiva all'articolo 2 espressamente vi è il divieto di introdurre nella disciplina nazionale misure più rigorose di quelle previste dalla stessa direttiva, specificando che le misure nazionali con livello di protezione più elevato rispetto a quelle della direttiva, potevano essere mantenute, purché vigenti al 9 novembre 2010 e in tal caso, gli Stati membri

interessati, avrebbero dovuto informare la Commissione della loro vigenza entro il 1° gennaio 2013;

il percorso di recepimento della direttiva 2010/63/UE è stato avviato dall'articolo 14 della legge Comunitaria 2011, il cui contenuto è stato successivamente trasfuso nell'articolo 13 della legge del 6 agosto 2013, n. 96 recante i criteri di delega al Governo; l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2013 è iniziato in Senato (A.S.587), dove la Commissione 12° Igiene e sanità espresse parere favorevole con condizioni e osservazioni nella seduta del 5 giugno 2013, per poi passare alla Camera (A.C. 1326) dove la Commissioni Affari sociali, nel corso della seduta del 24 luglio 2013, ha espresse parere favorevole, «facendo salva l'esigenza di prevedere che, in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 13 del disegno di legge in titolo, il Governo si attenesse alle disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo, ovvero all'obbligo di conformarsi alla normativa europea nell'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del medesimo articolo 13»;

nonostante l'espreso divieto posto dalla direttiva di aggiungere divieti alla sperimentazione rispetto a quelli previsti dalla direttiva in fase di recepimento della stessa la legge di delega al governo ne ha posti ulteriori da subito contestati dalla comunità scientifica per l'evidente irragionevolezza e disparità di possibilità di ricerca rispetto colleghi europei;

della illegittimità degli ulteriori divieti promossi dalla legge di delega, era conscio lo stesso parlamento allorquando la Commissione Igiene e Sanità del Senato, il 24 gennaio 2014 nell'esprime il parere rispetto allo schema di decreto legislativo del Governo recante attuazione della direttiva 2010/63/UE (d'ora in poi «direttiva») sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici osservava che:

a) visto l'articolo 117, comma primo della Costituzione, che prescrive allo Stato di esercitare la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) visto l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che annovera il benessere degli animali tra i valori dell'Unione;
c) considerato che la legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce, all'articolo 32, lettera *c)*, che gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, e, alla lettera *il del medesimo articolo 32, che è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento più sfavorevole per i cittadini italiani;*

c) considerato che la legge n. 96 del 2013, all'articolo 13, reca principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (comma 1)/ i quali devono essere applicati nel rispetto degli obblighi derivanti da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali (comma 2);

d) ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il decreto legislativo che recepisce direttive comunitarie «deve rispecchiare, anche in forza della delega ed in conformità alle sue espresse finalità, i principi fissati dalla direttiva comunitaria che la legge intende appunto, mediante la delega, attuare», mentre l'eventuale contrasto della norma delegata con la direttiva comunitaria «integrerebbe anche un vizio di eccesso dalla delega» (sentenza 132/1996);

e) considerato che, in base all'articolo 2 della direttiva, è consentito agli Stati membri mantenere le disposizioni interne che assicurino una protezione più estesa, rispetto a quella prevista nella direttiva medesima, degli animali utilizzati a fini scientifici, qualora le stesse fossero già vigenti alla data del 9 novembre 2010; fosse opportuno da parte del Governo un supplemento di valutazioni se i divieti previsti dallo schema, in tema di xenotrapianti e sostanze di abuso (sebbene operativi solo a partire dal 1° gennaio 2017), nonché in tema di allevamento di animali da compagnia, nonché in tema di riutilizzo di animali, fossero conformi all'articolo 2 della direttiva e, quindi, agli articoli 76 e 117, comma primo della Costituzione, dal momento che essi sembravano costituire normative più restrittive rispetto alla direttiva, introdotte successivamente alla data del 9 novembre 2010;

- alle osservazioni espresse dalla Commissione in sede di parere, non vincolante non ha fatto seguito l'eliminazione da parte del Governo dei divieti aggiuntivi richiamati;

- nuovamente in sede parlamentare, con il parere approvato il 19 gennaio 2016, dalla Commissione Igiene e Sanità sull'affare assegnato sulle priorità dell'Unione europea per il 2016, atto n. 674, al punto 7 sottolineava come «è [fosse] necessario e urgente affrontare le problematiche legate alle modalità di recepimento, nell'ordinamento interno, della normativa europea in materia di sperimentazione animale (direttiva 2010/63/UE»;

- le limitazioni, molto stringenti, sono state segnalate più volte alla Commissione dagli enti di ricerca italiani, che, a causa delle restrizioni della legge, sono penalizzati rispetto agli enti di ricerca basati in altri Stati membri, dove i limiti alla sperimentazione sugli animali sono più ampi, si ricordi ad esempio la lettera inviata il 7 luglio 2015 da Research4life alla Commissione Europea nelle persone del dottor Karmenu Vella Commissario all'Ambiente e Karl Falkenberg Direttore Generale DG Ambiente;

Considerato, da ultimo, che:

in data 28 aprile 2016 agenzie stampa riferiscono che l'Italia è stata messa in mora, quale atto preliminare per la conseguente procedura di infrazione perché la legge italiana, in particolare il decreto legislativo 26/2014, «pone delle limitazioni eccessive all'utilizzo degli animali per scopi scientifici, rispetto a quanto viene consentito dalla direttiva 2010/63/EU»;

impegna il Governo:

ad intervenire nel corso della approvazione della presente legge ed in ogni altra occasione utile affinché siano eliminati i divieti presenti nel decreto legislativo n. 26 del 2014 difformi alla direttiva comunitaria cui si procedeva al recepimento, onde prevenire ogni ipotesi di condanna dell'Italia in sede europea.

EMENDAMENTI

26.0.200

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di tutela delle aree protette inserite nella Rete Natura 2000. Caso EU Pilot 6730/14/ENVI)

1. Il comma 2, dell'articolo 57, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è abrogato».

Art. 27.

27.0.201

DI BIAGIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 27-bis.

(Modifica al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98)

«1. L'articolo 41-*quater* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato».

Art. 28.

28.200

FISSORE, CARDINALI

Al comma 1, dopo lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 38 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti secondo le disposizioni del presente articolo"».

28.201

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, CERONI, BERTACCO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*b-bis*) al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 38 sostituire le parole: "L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma" con le seguenti: "L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti secondo le disposizioni del presente articolo"».

28.202

PICCOLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», dopo le parole: «ed il sistema idrico», inserire le seguenti: «, sentito il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale per le finalità di cui al presente articolo,».

Art. 29.

29.200

ORELLANA, ANITORI

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Alle vittime di cui al comma 1 è elargito un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite».

29.201

BENCINI, Maurizio ROMANI, ANITORI

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. L'indennizzo deve essere equo e adeguato al fine di consentire un'effettiva riparazione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla vittima».

29.202

LIUZZI

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» *inserire le seguenti: «da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;*

Conseguentemente, all'articolo 31, al comma 2, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «120».

ORDINE DEL GIORNO

G29.100

FATTORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempiimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»,

premesso che:

con la procedura d'infrazione 2011/4147 la Commissione europea ha ritenuto che le autorità italiane non abbiano dato una corretta attuazione alla direttiva 2004/80/CE, che fissa la disciplina dell'indennizzo pubblico alle vittime di reato;

in particolare, il paragrafo 2 dell'articolo 12 di tale direttiva impone, a tutti gli Stati membri dell'Unione europea, l'obbligo di apprestare dei sistemi che garantiscano, alle vittime di reati intenzionali e violenti commessi nei rispettivi territori, degli indennizzi equi e adeguati;

pertanto, il singolo Stato membro è vincolato alla predisposizione di trattamenti compensativi nei confronti di tutti coloro che, nel territorio su cui si estende la propria giurisdizione, siano stati colpiti da reati implicanti l'uso della violenza e posti in essere dolosamente;

l'ordinamento italiano pone delle limitazioni all'ottenimento degli indennizzi – circa l'ambito dei reati le cui vittime sono ammesse all'indennizzo per gli atti di violenza subiti, legati al terrorismo e alla criminalità organizzata – e queste sono per la Commissione europea illegittime e incompatibili con la disciplina dell'UE;

nella necessità di procedere all'archiviazione della procedura d'infrazione suddetta, impegna il Governo:

a predisporre modalità e diverse modulazioni di risarcimento delle vittime di atti di violenza, che tengano conto di diversi fattori, a partire dalla gravità del reato, le condizioni economiche della vittima, il contesto sociale e le ripercussioni personali che l'atto di violenza comporta.

EMENDAMENTI

Art. 30.

30.200

BENCINI, Maurizio ROMANI, ANITORI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) che la vittima, persona offesa o danneggiata dal reato, salvo il caso in cui l'autore del reato sia rimasto ignoto, si sia costituita parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, che non abbia potuto conseguire il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in quanto l'autore dei reati intenzionali violenti sia irreperibile, sia intervenuta la prescrizione del reato, ovvero sia risultato incapiente a seguito dell'esperimento infruttuoso dell'azione esecutiva nei suoi confronti».

30.201

STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «superiore» sostituire la parola: «a» con le seguenti: «al quintuplo di»

30.202

STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «superiore» sostituire la parola: «a» con le seguenti: «al quadruplo di»

30.203

STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dello Stato» aggiungere le seguenti: «come disciplinato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, "Testo unico in materia di spese di giustizia"».

30.204

BENCINI, Maurizio ROMANI, ANITORI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

30.205

FATTORI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto».

30.206

BENCINI, Maurizio ROMANI, LIUZZI

Al comma 1, lettera e), aggiungere infine le seguenti parole: «, salvo le stesse siano risultate insufficienti ai fini dell'indennizzo».

Art. 31.

31.200

BENCINI, Maurizio ROMANI, ANITORI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 19-bis con relativa condanna a titolo di provvisionale, ovvero della sentenza del giudice civile di accertamento e quantificazione del risarcimento spettante alla parte civile;».

31.201

BENCINI, Maurizio ROMANI, ANITORI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La domanda deve essere presentata entro il termine prescrizione di cinque anni».

31.202

STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «centottanta».

31.203

LIUZZI

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «120».

31.204

STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «centoventi».

Art. 32.

32.200

BENCINI, Maurizio ROMANI, CANDIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 32. – (Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime) – 1. Il fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti è istituito presso il Ministero della giustizia.

2. Tale fondo, che prevede una dotazione iniziale di 15 milioni di euro, è alimentato:

a) da un contributo fisso dello Stato, determinato annualmente dalla legge di stabilità in misura non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo dello stesso fondo;

b) dagli introiti derivanti dall'applicazione di un'aliquota dell'imposta di bollo sugli atti giudiziari, fissata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

c) dagli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in una quota fissata annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

d) dalle economie di gestione realizzate nel corso di ogni anno in relazione agli indirizzi non corrisposti o revocati, nonché alle somme provenienti da azioni di rivalsa, computate per intero o tenuto conto dei rimborsi già ricevuti;

e) da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a disciplinare il funzionamento del fondo e a stabilire le modalità per la concessione dell'indennizzo.

4. L'indennizzo è corrisposto in misura proporzionale all'ammontare del danno e, comunque, non superiore a 1.500.000 euro.

5. Se il danno è coperto, anche in parte, da un contratto di assicurazione o se per lo stesso danno è stato ottenuto un rimborso, a qualsiasi titolo, da parte di un'altra amministrazione pubblica, l'indennizzo è concesso per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata.

6. L'indennizzo è esente dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

Art. 33.

33.200

BENCINI, Maurizio ROMANI, AMIDEI

Sopprimere l'articolo.

Art. 34.

34.200

BENCINI, Maurizio ROMANI, CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

Art. 37.

37.200

CANDIANI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «di 12 milioni di euro» con le seguenti: «di 5 milioni di euro»;

b) sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 5 milioni dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

37.201

CANDIANI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «di 12 milioni di euro» con le seguenti: «di 10 milioni di euro»;

b) Sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 10 milioni dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

37.202

CANDIANI

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 12 milioni dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

37.203

MUCCHETTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Allo scopo di dare piena attuazione agli obblighi discendenti dalla Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 nonché dalla normativa nazionale di recepimento, in materia di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori secondo cui gli Stati membri agevolano l'accesso alle relative procedure, assicurando il regolare svolgimento dei compiti affidati all'Organismo di cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, la Consob procede mediante selezione pubblica, nel limite di spesa di 625.000 euro per l'anno 2016 e di 1.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, all'assunzione, con corrispondente incremento della relativa dotazione della pianta organica per mantenere elevati livelli di vigilanza, di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonei all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente comma.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 625.000 euro per l'anno 2016 e a 1.250.000 a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Consob già destinate a finalità assunzionali».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 37 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché in materia di funzionamento dell'Arbitro per le controversie finanziarie della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa».
